

Prodotti fitosanitari, commercio

Descrizione dell'attività

Cos'è:



I prodotti fitosanitari (agrofarmaci o fitofarmaci) sono utilizzati per combattere le avversità delle piante, come le malattie infettive, le fisiopatie, i parassiti, gli animali fitofagi e le piante infestanti. Possono essere naturali o di sintesi. Sono costituiti o contengono sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti e sono utilizzati per:

- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi
- prevenire gli effetti degli organismi nocivi
- influire sui processi vitali dei vegetali, per esempio sulla loro crescita
- conservare i prodotti vegetali
- distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati
- controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali.

Tra i prodotti fitosanitari ci sono i fitofarmaci, i fisiofarmaci, gli erbicidi, i fitoregolatori più conosciuti come anticrittogamici, biocidi, battericidi, diserbanti, ecc.

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

Per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP come previsto dall'articolo 19 della [Legge 07/08/1990, n. 241](#) [1].

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla [normativa antimafia](#) [2].

Al momento della vendita deve inoltre essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo **certificato di abilitazione**, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti (articolo 10 del [Decreto Legislativo 14/08/2012, n. 150](#) [3]).

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere **rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell'attività**, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

I locali devono inoltre rispettare i requisiti stabiliti dall'articolo 24 del [Decreto del Presidente della Repubblica 23/04/2001, n. 290](#) [4] e dalla [Circolare Ministeriale 30/04/2003, n. 15](#) [5].

Prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari

Per la vendita dei prodotti fitosanitari devono essere rispettate le prescrizioni previste dall'articolo 10 del [Decreto Legislativo 14/08/2012, n. 150](#) [3]).

Certificato di abilitazione alla vendita

Chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari deve essere in possesso di un **certificato di abilitazione alla vendita**. Il certificato di abilitazione viene rilasciato alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva.

Il certificato è valido cinque anni ed alla scadenza è rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento (articolo 8 del [Decreto Legislativo 14/08/2012, n. 150](#) [3] e Punto A.1.9 del [Decreto Ministeriale 22/01/2014](#) [6]).

Registro e comunicazione annuale schede informative

I titolari degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari devono:

- compilare un **registro** nel quale riportare, per ogni prodotto fitosanitario, i quantitativi venduti ai singoli utilizzatori professionali (Punto A.1.14 del [Decreto Ministeriale 22/01/2014](#) [6]).
- 1. trasmettere annualmente, entro febbraio, al servizio fitosanitario regionale le **schede informative sui dati di vendita** (articolo 16 del [Decreto Legislativo 14/08/2012, n. 150](#) [3] e punto A.1.14 del [Decreto Ministeriale 22/01/2014](#) [6]). Le schede informative devono riportare le informazioni del dichiarante e le informazioni sui prodotti.

Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività

Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc.

Modulo: [SCIA Modello A - Segnalazione certificata inizio/modifica attività](#) [7]

Allegati: [Planimetria dei locali destinati ad attività produttive](#) [8]

[Prodotti fitosanitari, autocertificazione di possesso del certificato per l'abilitazione alla vendita](#) [9]

Variazione dell'attività

Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell'attività.

Modulo: [SCIA Modello B - Segnalazione certificata di subingresso, cessazione, sospensione e ripresa, cambiamento ragione sociale di attività produttiva](#) [10]

Allegati: [Copia dell'atto di cessione o dichiarazione notarile](#) [11]

[Prodotti fitosanitari, autocertificazione di possesso del certificato per l'abilitazione alla vendita](#) [9]

Cessazione dell'attività

Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività.

Modulo: [SCIA Modello B - Segnalazione certificata di subingresso, cessazione, sospensione e ripresa, cambiamento ragione sociale di attività produttiva](#) [10]

Informazioni sull'istanza

Iter del procedimento:

[Quando la segnalazione certificata di inizio attività \(SCIA\) assume valenza giuridica?](#) [12]

[Quali sono i tempi di istruttoria di una segnalazione certificata di inizio attività \(SCIA\)?](#) [13]

[Normativa di riferimento](#) [14]

Source URL: <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/attivita-economica/prodotti-fitosanitari-commercio>

Links:

[1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1990-08-07%3B241>

[2] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2011-09-06%3B159>

[3] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;150>

[4] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2001-04-23%3B290>

[5] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.salute%3Acircolare%3A1993-04-30%3B15>

-
- [6] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.forestali:decreto:2014-01-22>
- [7] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/SCIA-A>
- [8] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/SCIA-P>
- [9] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/FIT-PAT-SAN>
- [10] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/SCIA-B>
- [11] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/CES-ATT-CAN>
- [12] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/faq/quando-la-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita-scia-assume-validita-giuridica>
- [13] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/faq/quali-sono-i-tempi-di-istruttoria-di-una-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita-scia>
- [14] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Fitosanitari&istituzione_parents=1&istituzione=Comune%20di%20San%20Pellegrino%20Terme